



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la **legge 23 agosto 1988, n. 400**, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;
- VISTA** la **legge 7 agosto 1990, n. 241**, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** il **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** il **decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- VISTO** il **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTE** le **deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023**, per le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- VISTE** le **deliberazioni del Consiglio dei Ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024**, per la regione Emilia-Romagna;
- VISTO** il **decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61**, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare:
- **l’articolo 20-sexies, comma 1, lettera f-bis)** che, tra le attività cui il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell’ambito delle misure di ricostruzione privata, annovera la previsione di “*apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell’ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie*”;



costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate”, disponendo, al riguardo, che le citate commissioni abbiano il compito di esaminare i casi segnalati e formulare, in relazione a ciascuno di essi, “una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione”, stabilendo, infine, che ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

- **l'articolo 20-octies, comma 4, secondo periodo** che, tra le attività cui il Commissario straordinario è chiamato a svolgere nell'ambito delle misure di ricostruzione pubblica prevede anche la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti aventi la finalità di individuare “con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziato allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari”;
- **l'articolo 20-ter, comma 5-bis** in forza del quale “al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi” e ai quali non spetta alcun compenso, fatto salvo “il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia”, provvedendovi entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto;
- **il punto 3) della lettera a), del comma 1 dell'articolo 20-sexies** che, tra i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, sempre nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, include anche gli “interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti”, individuando, quindi, uno specifico ambito operativo che può integrare interventi di ricostruzione privata e pubblica e che può trovare attuazione nell'ambito delle ordinanze speciali sopra richiamate;

DATO ATTO	che le richiamate disposizioni contenute negli articoli 20-sexies, in materia di ricostruzione privata, e 20-octies, in materia di ricostruzione pubblica, devolvono ad apposite ordinanze speciali, la soluzione di criticità particolari, anche puntuali, che coinvolgano profili afferente ai due distinti processi di ricostruzione, definendone, con riferimento ai casi di specie, opportune misure integrate, eventualmente corredate da appositi e peculiari quadri derogatori, debitamente motivati, afferenti sia la normativa ordinaria interessata, sia le stesse disposizioni attuative contenute nelle ordinanze commissariali di volta in volta interessate;
VISTE	le proprie ordinanze, registrate alla Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale con le quali si è progressivamente proceduto: - alla disciplina delle misure di ricostruzione privata, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 20-sexies e 20-septies del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni; - all'approvazione degli elenchi degli interventi più urgenti in materia di ricostruzione pubblica, da realizzare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuando, altresì, i soggetti attuatori degli interventi e disciplinandone le modalità di programmazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 20-octies, 20 novies e 20-decies del più volte richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;
VISTA	la comunicazione, assunta agli atti della struttura commissariale con prot. n. 10689 del 25 settembre 2026 , con la quale il Sindaco del Comune di Pianoro, in provincia di Bologna, richiamando le note già inviate con prot. n. 5491 del 15/09/2025 e prot. n. 5628 del 18/09/2025, precedentemente riscontrate con nota prot. n. 6097 del 02/10/2025, conferma la richiesta di attivazione della Commissione Tecnica Straordinaria per il territorio di Pianoro, con specifico riferimento al complesso denominato "Torre Erede-Loghetto" ed alla viabilità di accesso contermini, gravemente colpiti dal dissesto del versante conseguente agli eventi verificatisi nel mese di maggio 2023 e nel mese di ottobre 2024;
DATO ATTO	che con la medesima comunicazione viene indicato quale componente specifico della Commissione Tecnica Straordinaria in rappresentanza del comune di Pianoro l'Ing. Alessandro Santoni, responsabile dell'Area IX "Interventi post-alluvione" e come sostituto l'Arch. Loredana Maniscalco, responsabile dell'area VI Assetto del territorio e del patrimonio.
DATO ATTO	che il complesso denominato "Torre Erede-Loghetto" è costituito da un nucleo storico nel quale insistono numerosi edifici accomunati dalle medesime condizioni di criticità e da evidenti interrelazioni sotto il profilo della sicurezza del versante, dell'accessibilità e della gestione degli interventi, per cui la valutazione di singole istanze di riparazione/delocalizzazione non appare di per sé idonea a fornire una risposta complessiva e sistemica alle problematiche del sito, e ravvisata quindi l'opportunità di attivare il percorso finalizzato all'adozione di un'ordinanza speciale;
RITENUTO	pertanto, opportuno attivare il percorso finalizzato alla costituzione di una Commissione Tecnica Straordinaria specifica, allo scopo di individuare e

codificare, mediante apposita proposta di ordinanza speciale al Commissario straordinario, percorsi operativi specifici in grado di risolvere la complessità del sito, integrando ed adattando, entro i limiti previsti dalla legge, le disposizioni già in essere in materia di ricostruzione privata e pubblica;

VISTA la determina commissariale n. 145 del 31.08.2025 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica straordinaria di cui all'articolo 20 sexies, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 61 del 2023 e s.m.i per il territorio della Regione Emilia-Romagna, e contestualmente ne è stata definita la composizione ed il funzionamento nonché sono stati individuati i rappresentanti permanenti e nominato il coordinatore;

VISTA la determina commissariale n. 458 del 7 ottobre 2026 di modifica della composizione dei componenti permanenti della commissione tecnica straordinaria di cui all'articolo 20-sexies, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO per la particolare complessità del sito oggetto di valutazione, opportuno integrare le competenze tecnico-scientifiche dei componenti della Commissione ricorrendo al supporto in qualità di esperto del prof. Francesco Maria Guadagno, in virtù del rapporto professionale già in essere con la struttura di supporto al Commissario straordinario, per approfondimenti tecnici e sopralluoghi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario Straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 61/2023, in ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2026 con il decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 3 giugno 2026.

DETERMINA

Art. 1

(Individuazione dei rappresentanti specifici in seno alla commissione tecnica straordinaria per il territorio della Regione Emilia-Romagna e di personale esperto esterno in relazione al contesto territoriale dei complessi Torre Erede-Loghetto, in Comune di Pianoro, nella Provincia di Bologna)

1. La commissione tecnica straordinaria di cui alla Determina n. 145 del 31 agosto 2025 e successive modifiche e integrazioni (che si intende integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto) è integrata, con riferimento al contesto territoriale dei complessi Torre Erede-Loghetto, in Comune di Pianoro, nella provincia di Bologna dai rappresentanti specifici ing. Alessandro Santoni (componente effettivo) e Arch. Loredana Maniscalco (componente supplente) in rappresentanza del Comune di Pianoro;

2. A supporto dei lavori della commissione viene nominato in qualità di esperto il prof. Francesco Maria Guadagno, che svolgerà tale attività nell'ambito del rapporto professionale già in essere con la struttura di supporto al Commissario straordinario.
3. La commissione è chiamata ad esprimersi in ordine alla definizione in ordine alla definizione di un quadro unitario di intervento nel quale coordinare gli interventi pubblici e privati necessari alla messa in sicurezza e al ripristino dell'intero ambito territoriale.
4. Data la particolare complessità tecnico-amministrativa afferente all'ambito territoriale di cui al comma 1, è assegnato alla commissione un termine di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, decorrente dalla data della prima seduta della Commissione.

Art. 2

(Pubblicazione ed efficacia)

1. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché comunicata ai soggetti designanti e ai rappresentanti permanenti.
2. Ai fini della sua efficacia, la presente determina acquista valore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e produce effetti immediati a decorrere da tale data.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio

**IL DIRETTORE
DELL'AREA TECNICA**

Rita Nicolini